



Bruxelles, 16 marzo 2021
(OR. en)

7097/21

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0224 (COD)**

**VOTE 15
INF 60
PUBLIC 18
CODEC 382**

NOTA

Oggetto:

- Risultato della votazione
- REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013
 - = Risultato della procedura scritta conclusa il 16 marzo 2021
 - = Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

Il risultato della votazione sull'atto legislativo in oggetto figura nell'allegato 1 della presente nota.

Documento di riferimento:

7064/20
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1

data della decisione di ricorrere alla procedura scritta da parte del Coreper, parte
prima: 10.3.2021

Le dichiarazioni e/o motivazioni di voto figurano nell'allegato 2 della presente nota.



General Secretariat of the Council

Institution: **Council of the European Union**
 Session:
 Configuration:
 Item: **2018/0224 (COD)** (Document: **7064/20**)
 Voting Rule: **qualified majority**
 Subject: **REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013**

| Vote | Members | Population (%) |
|-------------------|---------|----------------|
| Yes | 27 | 100% |
| No | 0 | 0% |
| Abstain | 0 | 0% |
| Not participating | 0 | |
| Total | 27 | |

Sitting date: **16/03/2021**
 Final result

| Member State | Weighting | Vote | Member State | Weighting | Vote |
|-----------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| BELGIQUE/BELGIË | 2,58 | | LIETUVA | 0,62 | |
| БЪЛГАРИЯ | 1,55 | | LUXEMBOURG | 0,14 | |
| Ceská REPUBLIKA | 2,35 | | MAGYARORSZÁG | 2,18 | |
| DANMARK | 1,30 | | MALTA | 0,11 | |
| DEUTSCHLAND | 18,54 | | NEDERLAND | 3,91 | |
| EESTI | 0,30 | | ÖSTERREICH | 1,98 | |
| ÉIRE/IRELAND | 1,11 | | POLSKA | 8,47 | |
| ΕΛΛΑΔΑ | 2,39 | | PORTUGAL | 2,30 | |
| ESPAÑA | 10,56 | | ROMÂNIA | 4,31 | |
| FRANCE | 14,97 | | SLOVENIJA | 0,47 | |
| HRVATSKA | 0,91 | | SLOVENSKO | 1,22 | |
| ITALIA | 13,58 | | SUOMI/FINLAND | 1,23 | |
| ΚΥΠΡΟΣ | 0,20 | | SVERIGE | 2,30 | |
| LATVIJA | 0,43 | | | | |

* When acting on a proposal from the Commission or the High Representative, qualified majority is reached if at least 55 % of members vote in favour (15 MS) accounting for at least 65% of the population
 For information: <http://www.consilium.europa.eu/public-vote>

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio invita la Commissione a garantire il massimo coinvolgimento del Consiglio nel corso dei negoziati relativi ad accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione, incluso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa, conformemente all'articolo 218 del TFUE. A tal fine il Consiglio può designare un comitato speciale che viene consultato nella conduzione dei negoziati, anche per quanto riguarda la concezione e il contenuto di detti accordi, conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.

A questo riguardo il Consiglio ricorda il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, del TUE, e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE sull'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, secondo cui la Commissione deve fornire a tale comitato speciale, a tempo debito prima delle riunioni di negoziazione, tutte le informazioni e i documenti necessari al controllo dello svolgimento dei negoziati, quali, segnatamente, gli orientamenti annunciati e le posizioni difese dalle altre parti durante i negoziati, al fine di permettere la formulazione di consulenze e pareri relativi ai negoziati¹.

Qualora esistano già accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione e che includono un'autorizzazione permanente affinché la Commissione stabilisca le modalità e le condizioni specifiche applicabili a ciascun paese in relazione alla sua partecipazione a un determinato programma, e qualora la Commissione sia assistita in questo compito da un comitato speciale, il Consiglio ricorda che la Commissione deve agire consultando tale comitato speciale in maniera sistematica nel corso del processo negoziale, per esempio condividendo i progetti di testi prima delle riunioni con i paesi terzi interessati e tenendo regolari riunioni informative e di riepilogo.

Qualora esistano già accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione ma non sia previsto alcun comitato speciale, il Consiglio ritiene che la Commissione debba, analogamente, dialogare con il Consiglio e i suoi organi preparatori in maniera sistematica nel corso del processo negoziale al momento di stabilire le modalità e le condizioni specifiche applicabili all'associazione a Orizzonte Europa.

¹ Cfr. sentenza del 16 luglio 2015, *Commissione/Consiglio*, C-425/13, ECLI:EU:C:2015:483, punto 66.

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 5

Il Consiglio ricorda che dall'articolo 179, paragrafo 3 e dall'articolo 182, paragrafo 1, del TFUE, letti in combinato disposto, consegue che l'Unione può adottare solo un unico programma quadro pluriennale che comprende tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Il Consiglio è pertanto del parere che il Fondo europeo per la difesa citato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca dell'Unione Orizzonte Europa - che contempla le azioni in materia sia di ricerca che di sviluppo tecnologico di tale Fondo - costituisca un programma specifico che attua il programma quadro ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 3, del TFUE e rientri nell'ambito di applicazione del regolamento che istituisce tale programma quadro.

Dichiarazione politica comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito di Orizzonte Europa

Nella dichiarazione comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca², il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma quadro "Orizzonte Europa" o al programma precedente "Orizzonte 2020", come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la ripartizione indicativa di tale importo sarà la seguente:

- 300 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico "Digitale, industria e spazio", in particolare per la ricerca quantistica;
- 100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico "Clima, energia e mobilità", e
- 100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva".

² GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3.

Dichiarazione della Commissione sul considerando 47

La Commissione intende dare esecuzione al bilancio dell'Acceleratore del CEI in modo da garantire che il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni fornito alle PMI, comprese le start-up, corrisponda a quello previsto nell'ambito del bilancio dello strumento per le PMI del programma Orizzonte 2020, conformemente ai termini stabiliti all'articolo 48, paragrafo 1, e al considerando 47 del regolamento che istituisce Orizzonte Europa.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6

Su richiesta, la Commissione intende procedere ad uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo su: i) l'elenco dei candidati a potenziali partenariati, sulla base degli articoli 185 e 187 del TFUE, che saranno oggetto di valutazioni d'impatto (iniziali); ii) l'elenco delle possibili missioni individuate dai comitati di missione; iii) i risultati del piano strategico prima della sua adozione formale, e iv) presenterà e condividerà documenti relativi ai programmi di lavoro.

Dichiarazione della Commissione sull'etica/ricerca sulle cellule staminali - Articolo 19

Per il programma quadro Orizzonte Europa, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro di riferimento etico del Settimo programma quadro per decidere in merito al finanziamento della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane.

La Commissione europea propone di mantenere questo quadro etico in quanto, in base all'esperienza maturata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in cui vigono normative alquanto diverse.

1. La decisione in merito al programma quadro Orizzonte Europa esclude esplicitamente tre ambiti di ricerca dal finanziamento dell'Unione:

— le attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

— le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali alterazioni;

— le attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

2. Non è fornito alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non è fornito alcun finanziamento in uno Stato membro a un'attività di ricerca che sia ivi proibita.

3. La decisione concernente Orizzonte Europa e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento dell'Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.

4. Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione degli obiettivi che intendono conseguire. Nella pratica, la parte più cospicua dei fondi dell'Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all'utilizzo di cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell'ambito di Orizzonte Europa.

5. Ciascun progetto che preveda l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale esperti scientifici indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.

6. Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.

7. In determinati casi l'esame etico può essere effettuato nel corso del progetto.

8. Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a misure in materia di licenze e controllo che devono essere adottate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca.

9. Le proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo saranno sottoposte, caso per caso, all'approvazione degli Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d'esame. I progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.

10. La Commissione europea continuerà a operare per rendere ampiamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall'Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.

11. La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiscono al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo a evitare inutili derivazioni di nuove linee cellulari staminali.

12. La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d'esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se finalizzata alla produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all'Unione di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane.

Dichiarazione della Francia

La Francia si compiace dell'ambizione del nuovo programma di ricerca e innovazione dell'Unione, "Orizzonte Europa", e sostiene l'adozione del regolamento che istituisce tale programma.

La Francia ricorda tuttavia la propria riserva in merito al riferimento, nel considerando 6, a un "principio dell'innovazione".

Pur riconoscendo l'utilità di valutare l'impatto della normativa europea sull'innovazione in linea con gli "strumenti per legiferare meglio", essa sottolinea l'assenza di una definizione giuridica del "principio dell'innovazione" contrariamente al "principio della precauzione", che è riconosciuto dai trattati (articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e dalla giurisprudenza relativa a tale principio (cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (grande sezione) del 9 marzo 2010 nelle cause C-379/08 e C-380/08, *ERG*, e la sentenza della Corte (grande sezione) del 1° ottobre 2019 nella causa C-616/17, *Blaise e.a.*).

Dichiarazione della Polonia

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, la Polonia interpreta il termine "genere" nel senso di "sesso" in linea con l'articolo 8, l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dichiarazione della Svezia

Il programma quadro deve essere quanto più aperto possibile. Ai migliori ricercatori devono essere forniti i mezzi per trovare risposte ai quesiti della ricerca e per risolvere le sfide della società. I soggetti giuridici all'interno dell'Unione devono essere in grado di contribuire alle innovazioni per creare benessere, occupazione e sicurezza per i cittadini europei.

L'esclusione dalla partecipazione al programma quadro dei soggetti giuridici europei la cui proprietà è ubicata al di fuori dell'Unione deve essere rigorosamente limitata a casi eccezionali e a settori particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza. In questi casi occorre applicare condizioni e criteri chiari. In tale contesto, le competenze degli Stati membri devono essere rispettate. L'esclusione dei soggetti giuridici europei la cui proprietà è ubicata in paesi partner strategici non porta beneficio alla ricerca e allo sviluppo in Europa né alla sicurezza e alla competitività dell'Unione.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5

La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai legislatori sulla formulazione dell'articolo 5. Secondo l'interpretazione della Commissione il programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si limita esclusivamente alle azioni di ricerca nel quadro del futuro Fondo europeo per la difesa, mentre si ritiene che le azioni di sviluppo non rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento.

Dichiarazione della Commissione sui diritti umani di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

La Commissione aderisce pienamente al rispetto dei diritti umani ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e del suo secondo comma "L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma." La Commissione, tuttavia, si rammarica dell'inclusione del "rispetto dei diritti umani" nell'insieme delle condizioni che i paesi terzi devono rispettare per potersi associare al programma a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d). Per nessun altro programma UE del futuro quadro finanziario pluriennale si è avvertita la necessità di includere un riferimento così esplicito, pur essendo ovvio che l'UE cerca di seguire un approccio coerente nelle sue relazioni esterne con i paesi terzi per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, nell'ambito di tutti i suoi strumenti e delle sue aree di intervento, approccio che la Commissione dovrebbe applicare nell'attuazione della presente disposizione.

Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione internazionale

La Commissione prende atto della dichiarazione unilaterale del Consiglio, di cui terrà debitamente conto, in linea con il trattato, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e il principio dell'equilibrio istituzionale, quando consulterà il comitato speciale di cui all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.
